

TRIBUNALE DI VERONA

Ricorso ex art.702 bis c.p.c.

Gli avv.ti Carmine Rossi con studio in Verona Via Tezone n. 2 e Elena Dalla Santa con studio in 4909 S. Marco, 30124 Venezia, procuratori della Signora **Elda Peloso**, nata a Selva di Progno il 09.06.1921 e residente in Verona via Madonna di Campagna, n.114 (C.F. PLS LDE 21H49 I594F), nella persona del suo tutore Signor Bruno Gugole, nato a Salva di Progno il 18.11.1957 (C.F. GGLBRN57S18I594I) tale nominato in data 27.11.2007, giusta procura a margine del ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c.

avvisano

tutti gli eredi dei signori Antonio Peloso (fu Domenico), nato a Selva di Progno il 22.04.1837, deceduto a Campofontana il 16.09.1919 e tutti gli eredi del *de cuius* signor Gabriele Peloso di Simone:

- che la signora Peloso Elda ha depositato avanti il Tribunale di Venezia ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. in cui, riferito di aver personalmente posseduto *uti dominus* dal 1965 due immobili siti nel Comune di Selva di Progno il primo censito al catasto urbano del predetto comune al Foglio 26, mapp.n. 144, are 00, centiare 27, il secondo censito al catasto terreni dello stesso comune al Foglio 21, mapp. n. 448, mq. 75, ha chiesto di esserne dichiarata proprietaria per intervenuta usucapione;

- che il primo dei due immobili risulta formalmente intestato al sig. Antonio Peloso (fu Domenico), nato a Selva di Progno il 22.04.1837, mentre il secondo risulta formalmente intestato al sig. Peloso Gabriele di Simone;

- che entrambi sono deceduti e non risultano avere ascendenti e/o discendenti ai quali detti beni possano essere caduti in successione,



ragione per la quale il giudizio è stato originariamente radicato nei confronti dello Stato Italiano.

- Nel corso dell'udienza del 15.11.2011 (fissata per le prove) il giudice dott. Spaccasassi ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali eredi degli intestatari fissando l'udienza di comparizione per il prossimo 22 giugno 2012, poi differita avanti a sè al 25 gennaio 2013 ore 10.30 a seguito di apposita istanza conseguente allo smarrimento del fascicolo di causa, con termine ai ricorrenti sino a 30 giorni prima per la notifica del ricorso e del provvedimento e ai convenuti un termine sino a 10 giorni prima per la costituzione pena le gravi limitazioni al diritto di difesa e le decadenze di cui all'art. 702 bis IV co e 163 cpc (e quindi ai sensi degli art. 38 e 167 c.p.c.);

- Accogliendo l'istanza dimessa dalla ricorrente, con provvedimento del 2.03.2012 il Presidente del Tribunale, sentito il P.M., ha autorizzato che la notifica venga disposta per pubblici proclami.

Verona – Venezia 21 giugno 2012

Richiedente
avv. Carmine Rossi

TC12ABA10493 (A pagamento).

